

Comune di Vailate

Provincia di Cremona

RELAZIONE
SUL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
ART. 193 D.LGS. 267/2000

L'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, testualmente recita:

«Art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1. *Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

2. *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. *Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

4. *La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.»;*

Le norme del vigente regolamento comunale di contabilità, in ordine agli adempimenti prescritti, riferiscono:

Art. 15

Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. Il Consiglio Comunale provvede alla verifica degli equilibri di bilancio complessivi entro il 31 luglio di ciascun anno.
2. Qualora rilevi una situazione di squilibrio, adotta le misure di riequilibrio secondo le procedure di cui all'art. 193 TUEL.
3. Se si manifesta una situazione di squilibrio in una scadenza diversa da quella di cui sopra, l'ente provvede tempestivamente ad adottare le misure per ripristinare gli equilibri complessivi di bilancio.
4. Il riconoscimento di debiti derivante da sentenza esecutiva di cui alla lettera a) dell'art. 193 TUEL può avvenire in qualsiasi momento dell'anno.

- in ambito di controllo sugli equilibri finanziari, a seguito dei primi effetti registrabili dovuti alla pandemia COVID – 19, l'ente ha destinato completamente l'importo di € 137.300,73 del Fondo per l'esercizio di funzioni fondamentali ex art. 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77 alla copertura delle minori entrate, attualmente non ancora quantificabili:

1) EQUILIBRI DI BILANCIO.

Alla data del 18 novembre 2020 la previsione al 31.12.2020 di accertamenti e impegni è rappresentata dettagliatamente nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali)⁽¹⁾

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.556.606,95			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	33.041,04	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.020.879,44 0,00	2.477.391,22 0,00	2.496.391,22 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	2.828.283,64 0,00 14.587,17	2.394.432,32 0,00 15.709,28	2.411.138,00 0,00 14.144,16
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	68.067,94	82.958,90	85.253,22

<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		157.568,90	0,00	0,00

**ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI,
CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾				
O=G+H+I-L+M		157.568,90	0,00	0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	444.571,24	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	350.629,76	616.610,76	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	620.714,48	250.000,00	250.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	157.568,90	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.573.484,38 350.629,76	866.610,76 616.610,76	250.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		157.568,90	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali⁽⁴⁾:				
Equilibrio di parte corrente (O)		157.568,90	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		157.568,90	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

ENTRATE E SPESE CORRENTI

L'Equilibrio di parte corrente ammonta ad € 157.568,90 ed è destinato alla copertura degli investimenti.

Nessuna quota di avанzo di amministrazione dell'esercizio 2019 è destinata alla spesa corrente;

per cui l'equilibrio stabilito in bilancio per la parte corrente è assicurato.

ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE

Da un attento esame delle scritture contabili è risultato assicurato l'equilibrio relativo al finanziamento delle spese in conto capitale.

Importo complessivo delle spese in conto capitale: € 1.573.484,38, il cui finanziamento è il seguente:

***€ 157.568,90 – avanzo dell'equilibrio di parte corrente;

***€ 620.714,48 – entrate titolo IV;

***€ 444.571,24 – avanzo di amministrazione;

***€ 350.629,76 – Fvp

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Viene illustrata nella scheda l'utilizzo dell'Avanzo di amministrazione dell'esercizio 2019:

COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE *anno 2019*

	BILANCIO CORRENTE	BILANCIO INVESTIMENTI	<i>totale</i>
GESTIONE RESIDUI	37.814,98	42.342,68	80.157,66
GESTIONE COMPETENZA	238.568,11	400.852,92	639.421,03
<i>totale</i>	276.383,09	443.195,60	719.578,69

TOTALE PARZIALE AVANZO 719.578,69 a

AVANZO 2018 NON APPLICATO 322.534,08 b

di cui :

DESTINATO ALLE SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
VINCOLATO	73.623,17
QUOTA ACCANTONATA	71.633,47
NON VINCOLATO	177.277,44

totale 322.534,08

TOTALE 1.042.112,77 c = a + b

- FVP 2019 383.670,80 d

TOTALE AVANZO 2018 658.441,97 e = c - d

AVANZO	NON VINCOLATO	58.359,56
	DESTINATO ALLE SPESE IN CONTO CAPITALE	443.195,60
	VINCOLATO ***	75.475,77
	QUOTA ACCANTONATA ****	81.411,04

di cui :

***	vincolato		
	2018	2019	totale
Destinazione 10% alienazione patrimonio alla riduzione del debito	63.976,45		63.976,45
Incarico per amianto - Trasferimento	5.270,00		5.270,00
Destinazione 8% agli edifici adibiti al culto	4.376,72	1.852,60	6.229,32

totale vincolato **73.623,17** **1.852,60** **75.475,77**

****	accantonato		
	2018	2019	totale
Fondo Credito Dubbia Esigibilità	1.633,47	8.701,90	10.335,37
Riscatto impianto di illuminazione pubblica	30.000,00		30.000,00
Trattamento fine rapporto - Sindaco		1.075,67	1.075,67
Accantonamento per rischi contenzioso	20.000,00		20.000,00
Fondo spese legali	20.000,00		20.000,00

totale accantonato **71.633,47** **9.777,57** **81.411,04**

DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2019

		ACCERTATO	APPLICATO	DA APPLICARE
NON VINCOLATO	<i>acquisto arredo per scuole</i>	58.359,56	2.600,00	55.759,56
	totale avanzo		2.600,00	
DESTINATO ALLE SPESE IN CONTO CAPITALE	<i>ciclabile Via dei Fichi</i>	443.195,60	100.000,00	1.224,36
	<i>riqualificazione ex Asilo Zambelli-Ferri - Il stralcio (quota parte)</i>		320.366,82	
	<i>manutenzione scuole</i>		21.604,42	
	totale avanzo		441.971,24	
VINCOLATO	75.475,77			75.475,77
ACCANTONATO	81.411,04			81.411,04
TOTALE	658.441,97	444.571,24		213.870,73

2) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO.

Da un attento esame complessivo della situazione debitoria è stata accertata l'inesistenza di debiti fuori bilancio, come certificato dai Responsabili.

Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è equiparata, a ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lett. c) del T.U. n. 267/2000, con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo;

- in ambito di equilibri economico – patrimoniali, l'ente locale, come si desume dai documenti programmatici, ha potenzialmente la possibilità di rispettare tali vincoli secondo i seguenti principali presupposti d'azione:
 - analizzare le posizioni creditorie, definirne i profili critici e tutelate l'ente, da un lato, con appositi accantonamenti al fine di fronteggiare il rischio di insoluto e dall'altro massimizzandone l'incasso ove possibile.
 - in ambito di congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, calcolato in sede di bilancio di previsione, l'ente locale ritiene adeguato tale posta contabile riservandosi, ove in futuro necessiti, di effettuare le necessarie rideterminazioni, come concesso dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, approvato con decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così come integrato del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con apposita variazione di bilancio di competenza consigliare da adottarsi entro il 30 novembre.
 - in ambito di sostenibilità economico – finanziaria del Comune in merito alle società partecipate, l'analisi svolta in sede di bilancio di previsione, secondo i dati contabili conosciuti dall'ente, è tuttora attuale e rispettosa del dettato normativo proprio della legge 27/12/2013 n° 147 e ss.ii.mm, anche per il tramite dell'adozione dello strumento contabile "bilancio consolidato"
 - in ambito di controllo sugli equilibri finanziari, si prende atto che ogni settore risulta in equilibrio, come desunto dalla documentazione contabile e gestionale conosciuta all'ente e da quanto comunicato dai responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità, palesanti inoltre l'inesistenza di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento riconducibili al disposto dell'articolo 194 del TUEL.

PROPONGONO

l'adozione di apposita deliberazione consiliare recante per oggetto: «*Salvaguardia degli equilibri di bilancio*» con il seguente dispositivo:

1º) EQUILIBRI DI BILANCIO.

Di prendere atto, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del T.U. n. 267/2000, che il bilancio, come risulta dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari, allo stato attuale conserva il pareggio di gestione di competenza e dei residui e che, presumibilmente, lo stesso pareggio sarà conservato alla chiusura dell'esercizio.

2º) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO

Di prendere atto, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del T.U. n. 267/2000, come risulta dalla relazione dei responsabili dei servizi, dell'inesistenza di debiti fuori bilancio che necessitano di "Riconoscimento di legittimità".

3º) RIPIANO DI DEBITI FUORI BILANCIO E/O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

Di prendere atto della inesistenza di debiti fuori bilancio e che l'ultimo esercizio chiuso non presenta disavanzo di amministrazione.

Vailate, 17 novembre 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott,ssa Nadia Fontana

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 47

Data 18 novembre 2020

Visto, si esprime, ai sensi dell'art. 239 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE.

L'Organo di Revisione

Dott. Maurizio Pedullà

.....